



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

Ital.

82

w

Ital. 82 25

Ital. 82 ^{no} —

Cecchetti

GLI ARCHIVII
DELLA
REPUBBLICA VENETA
DAL SECOLO XIII AL XIX

Memoria letta nell' I. R. Scuola di Paleografia e Storia Veneziana
presso l' Archivio Generale di Venezia, il 20 Febbraio 1865.

GLI ARCHIVII
DELLA
REPUBBLICA VENETA

DAL SECOLO XIII AL XIX

MEMORIA

DI B. CECCHETTI.



VENEZIA
TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO EDIT.
1865.

**BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.**

AGLI ALLIEVI

DELL' I. R. SCUOLA DI PALEOGRAFIA
E STORIA VENEZIANA
PRESSO LA DIREZIONE
DELL' ARCHIVIO GENERALE DI VENEZIA.

Per quella comunanza di studi che a Voi mi lega, V' offro queste povere pagine in cui ho narrato alcune vicende di quei ricchissimi archivî che ci lasciò in prezioso retaggio la Repubblica Veneta.

Quando, esperti nella deciferazione e nell'uso dei documenti, voi studierete con nuovi intendimenti e nuova luce la storia di Venezia, movete a questo sacrario del nostro passato con quella fede e quell'amore che infondono lena a perseverare nelle più pazienti ricerche.

Poichè tra le gioie di quaggiù è delle più pure e serene quella che sorge dallo studio: e di grandi ammaestramenti e conforti è feconda la scena del passato, in cui ogni stadio della vita dei popoli è segnato da glorie e travimenti, da apoteosi e cadute, da passi giganti verso la civiltà.

Sulla cenere di ogni entusiasmo, di tutte le passioni, di tutto che fu vita, si leva severa giudice la Storia. Ma se i secoli del progresso le si schierano innanzi, ricchi di memorie; a chi tenti il buio dei primi tempi essa non offre che scarse reliquie, poche iscrizioni, aride pergamene.

È appunto di quelle epoche incerte che noi dobbiamo, per via degli esercizi grafici, tentar di ricostituire le vicende, di popolare il mondo della vita intima di Venezia antica, di por in luce usi, costumanze, leggi, di scuotere l'oblio dal nome di chi ha bene meritato della patria.

Però fra gli archivi pei nostri studî più importanti, sono quelli delle soppresse corporazioni religiose, vasto gazofilacio di vecchie carte, le quali in sè stesse di scarso valore, offrono però molti criterj a giudicare di qualche tradizione, e a fissar nuovi fatti.

Sarebbe pertanto fra gli utili esercizi, qualche raccolta di notizie sulla politica economia dei Veneziani, sul loro commercio, sul diritto proprio, sull' internazionale, sulle arti e via via, a tutto il secolo XII. Aride fatiche cui non alluma raggio d'immaginativa, ma pur necessarie a preparare [sia pure in breve parte] la base del racconto storico.

Poichè unicamente su quelle sudate notizie, per qualche secolo, poggia la verità della Storia. La quale sia pur ispida di ogni asprezza e grave dell' antica barbarie, è la sola che possa rendere agli uomini e ai tempi il più giusto tributo di gloria, o porne in luce a scuola degli avvenire, i travimenti.

Scritti zeppi di solecismi che oscurano lo intendimento dello scrittore e rendono talvolta impossibile di raggiungervi un significato, ci fanno spesso gittare invano e cure e tempo per ricostituire memorie di cui taciono o imperfettamente raccontano gli storici. E pur troppo nè lessici nè altra maniera di libri patrii danno il bandolo in questo labirinto. Poichè se nel secolo scorso e in questo, pazienti inge-

gni composero opere illustrative gli antichi fasti di Venezia, i più lo han fatto così confusamente e dubbiosamente, che è impresa penosissima il ricercar qualche notizia in quelle cataste di cose accozzate senza veruna critica. Un lessico di quelle nozioni di storia patria che non possono trovar posto, perchè d'importanza secondaria, in opere di storia generale, è ancora un desiderio.

Tal libro appoggiato quasi per intiero sugli antichi documenti, dovrebbe fissare quei principi generali che tornassero quasi assiomi nella esplicazione di punti controversi. È così soltanto che si giungerà ad abbandonare finalmente quelle ipotesi, facili ma dannate più che altrove nel campo severo delle scienze esatte.

Addentrandovi negli studî a' quali la paleografia vi agevola l'accesso, voi riconoscerete, più che oggi io non possa dimostrarvi in queste pagine, che questi archivî non sono soltanto i più vasti, ma fra' più importanti d'Italia. Sulle basi della critica storica voi abbraccierete di un guardo le cause, lo sviluppo, il compimento di quei fatti che levarono la Repubblica di Venezia a tale altezza da sostener vittoriosa lotte giganti, e da ispirare simpatia e riverenza agli Stati a lei contemporanei.

E' dacchè scuole e distinti ingegni maturati negli studî c' ispirano amore alle patrie cose; e avidamente si ricorre sulle vicende del nostro passato, e lo si difende da inconsulte accuse, e si richiamano a vita glorie dimenticate, con vero intelletto di bene svolgendo gli antichi documenti; rechiamo anche noi i nostri poveri sforzi, additiamo se ci venga fatto, qualche cosa ignorata, qualche nuova gemma in quell'infinito

orizzonte, in cui spaziano menti valorose; e forse anche le nostre cure varranno ad alimentar quell'affetto agli studi ch'è scintilla di civile progresso.

Fra non molto io spero di potervi fornire una guida a tanti tesori; oggi accogliete questi patri ricordi e amate sempre

Venezia 20 febbraio 1865.

Il vostro

B. CECCHETTI.



I.

1250-1797.

Il *custos tabularii*, il *chartularius*, il *chartophylax*, il *diplomatarius* degli antichi, ci attestano che la istituzione degli archivii è coeva alle prime prove della civiltà. Fenicii, Caldei, Tirii, Egizii, serbarono accuratamente ne' templi, o deposero nelle necropoli, iscrizioni, codici, papiri. Presso gli Ebrei l'arca, il tabernacolo, il tempio di Gerusalemme guardarono dall'ingiuria dei secoli gli scritti sacri e le memorie storiche. Gli ἀρχεῖα [registri pubblici] (1) donde forse la denominazione di *archivi*, ci ricordano quelli dei Greci nel tempio di Delfo e nell'Areopago.

Lo *scrinium*, il *protoscriniarius* o *primiscrinus*, — quelli dei romani in Campidoglio e nei templi di Minerva, di Saturno, di Giunone. Roma cristiana, nel primo secolo [forse sotto il pontificato di Clemente I] delegava sette notai a raccogliere e registrare gli atti dei martiri.

(1) Ἀρχεῖον — Consiglio di Stato, o corpo di magistrati pubblici — *esort.*

Sarebbe superfluo accumulare testimonianze, mentre l'Archeologia e la Storia ci apprendono tutto giorno quanto antico, presso tutti i popoli civili sia stato il sentimento del futuro, e come nei monumenti e nella svariata congerie degli oggetti di uso alla vita, tracciassero scritture figurative e convenzionali; e le volessero quasi indelebili ed eterne a dolce anello che legasse il vecchio passato all'oggi, o ad ammaestramento degli avvenire.

Leggi adunque non potevano mancare, che salvaguardassero i documenti dei privati e del governo, presso un popolo, come il veneziano, già costituito e potente, appena quattro secoli dopo le invasioni dei barbari. I quali stringendolo a mutar sedi e ordini di reggimento, nol travolgevano però nella rozzezza e nella ferocia cui fino dagli albori del medio-evo altre genti soggiacquero.

Civile dalle origini della sua autonomia, il popolo veneziano mentre esercitando sui limitrofi una primazia rendesi padrone del commercio, nelle basi del proprio governo intendeva a seguire quelle luminose vestigie che avea lasciato in tutto il mondo la signoria di Roma.

Venezia non può quindi venir giudicata al parallelo d'altri Stati. Non era un popolo primitivo, ma civilissimo, non dovea creare la propria vita, ma solo ordinarla, e afforzarla: riaversi insomma dalle passate traversie e aprirsi una via tutta nuova perchè propria e indipendente. Di qui, se gl'incendî (2) non avessero

(2) Fra' più gravi si ha o memoria o documento di uno del sec. V, uno del X, tre del XII, due del XIII, due del XIV, dodici del XV, quattordici del XVI, otto del XVII, trentasei del XVIII.

decimato i pubblici archivî, alla storia generale di Venezia recherebbero molta luce quei documenti, dei quali taluno soltanto per ventura superstite, val più spesso a destare congetture e dubbî che a scorgere nel buio dei tempi.

Gli archivî dei monasteri [*soppresse corporazioni religiose*] ci serbarono poche centinaia di documenti che meritino il nome di antichi; rari quelli anteriori al secolo XI e non originali. Ma in quelli che ascendono al mille, fra le povere ragioni d'interessi affatto estinti, v'hanno tracce non ispregevoli di usi, di leggi, di quel diritto civile del quale non possediamo, contemporaneo, lo Statuto.

Tutto prova, a chi dalla povertà o dal difetto assoluto di antiche carte volesse indurre l'assenza di ogni civiltà nei primordî del governo veneziano; che anche in quella timida infanzia di un popolo rinnovato, esistevano statuti e numerose magistrature.

E bastino: tracce di magistrati e difensori delle pubbliche ragioni; atti privati svariati; sentenze; uno statuto criminale, temprato è vero all'*jus dei Sali* e dei Longobardi ma non così da ripeterne i *giudizi di Dio*, e da limitare la pena per l'omicidio alla sola ammenda di denaro; uno statuto dell'annona; alcune leggi di polizia interna; qualche documento di diritto internazionale; molti patti commerciali, molti privilegi ottenuti, che propriamente dal secolo IX ci mostrano regolare il governo interno, e diffuse e favorevoli le relazioni di Venezia cogli altri Stati.

Era a tutto ciò conseguente l'instituzione del notariato, egida d'ogni civile diritto; esercitato nei primi secoli quasi sempre da ecclesiastici i quali avevano an-

che nel governo [e propriamente nelle *concioni*] una grande influenza. Onde vediamo fino dal 934 (3) [a giudicare da uno dei più antichi esempi rimastici] e in altre contestazioni — venir cribrata l'autenticità e la validità dei documenti. Nel secolo XII e nei primi anni del successivo [1195, 1204] Enrico Dandolo e il figlio Ranieri di lui vicedoge, ordina lo statuto, onde, non primo legislatore, ma soltanto raccoglitore e riformatore, nel 1242 fu Jacopo Tiepolo, il di cui codice ebbe poscia molte riforme da' dogi successori. Che se tarde ci si presentano le leggi regolatrici il notariato, non è a credere che in assoluto mancassero; e sulla autenticità, sulla conservazione, sulla nitidezza degli atti notarili, sulla materia cui erano affidati, non si prescrivessero dalla Repubblica Veneta anche ne' primi secoli quelle cautele che sono ingiunte dalle leggi contemporanee degli imperatori. E i notai assolsero con amore le loro funzioni, chè i loro atti stilati in Venezia e nel dominio, dal secolo XI, recano tutti i possibili criteri di verità, sono stesi nitidamente, avvalorati da testimoni, e conservati anche presso l'estensore nelle *abbreviature* o *minute*. Notai ducali e presso i vari Magistrati [Corti] stilavano e legalizzavano i pubblici atti; ed altri teneano residenza nelle parrocchie, pei privati.

L'instituzione delle giudicature, della quarantia criminale e d'altri magistrati, che data, in modo regolare e stabile dai primordi del secolo XIII, prova chiaramente quanta importanza si legasse a documenti, a vicende *rilevati* e *legalizzati*, *intromessi*, giudicati in prima

(3) Codice DLI cl. VII alla Marciana.

istanza, o dopo appellazioni, per la prima volta o riveduti [*realdizione*], — in materia civile o criminale, in modo semplice o dietro *contraddizioni*, dei cittadini o dei forestieri.

Di grande interesse era la conservazione degli atti, e la sorveglianza agli archivî, sotto la Repubblica Veneta, governo intralciatissimo, che riuniva nelle sue file una schiera di magistrature, il di cui numero assai copioso va spiegato più che colla diversità delle materie, colla differente misura della loro giurisdizione. Ed essa infatti nel secolo XIII emanava alcune leggi a procacciare la gelosa custodia dei documenti. Vanno classate fra queste, le disposizioni contenute nei capitolari di molte magistrature, di curare l'esatta registrazione e scrittura degli atti, la trascrizione dei più importanti quando erano danneggiati dalla vetustà, la loro ordinata riposizione in acconci siti, onde ogni magistrato possedeva il proprio archivio.

Debbonsi pertanto riguardare come prime leggi relative agli archivii, quelle che raccomandano a vari magistrati l'accurata conservazione dei loro atti, e il tener nota di ogni consegna di essi.

Così il Maggior Consiglio il 19 settembre 1250 decretava (4): « Ponatur in capitularibus iudicium de Proprio et omnium advocatorum Curie palacii, et iurent, quod ponent in scriptis, totum illud quod eis utile videbitur in suis officiis, addendum vel minuendum, et scriptum illud *dabunt et consignabunt domino duci et consilio et capitibus de XL*, ante exitum sui officii, bona fide sine fraude; et dominus dux cum suo con-

(4) *Comune* II 76.

silio teneatur facere scribi et poni in quaterno Communis ad memoriam retinendam. »

Nel 31 giugno 1266 (5) la Quarantia Crim. prendeva: « Omnia *Consilia* quae sunt autenticata supra Palatio, *debeant esse exemplata*, et debeant esse in Quarantia sicut sunt supra in Palatio. Et duo notarii veneti debeant esse inter Quadraginta, cum illo salario quod videbitur. Verumtamen teneantur venire et esse in omnibus magnis Consiliis quae fient, et scribere omnia consilia, et ponere in quaterno secundum formam, quod erunt capta etc. »

Il 29 aprile 1280 (6) il M. C. statuiva: « Addatur in capitulari illorum qui sunt super armamento, quod unus eorum ad minus in concordia cum scribano ipsorum *teneatur scribere particulariter et distincte* totum illud quod predicto officio recipietur de cetero et solvetur per officiales dicti Officii. »

Circa la registrazione dei documenti lo stesso Maggior Consiglio con legge 22 Settembre 1280 (7) decretava: « Addatur in capitulari omnium notariorum qui morantur cum iudicibus palatii, quod teneantur habere unum quaternum in quo teneantur scribere annum domini et kalendas sicut current per tempora, et teneantur etiam *scribere sub annis domini mense et dies omnes cartas que apud suos iudices deposite erunt* quocumque modo ponentur, videlicet tale expresso nomine deposuit talem et talem cartam sicut erunt, ad futurorum memoriam, etc. . . . Unus iudex scribere de-

(5) Libro d' Oro p. I c. 67 tergo.

(6) *Comune* II 68.

(7) *Comune* II 66.

beat penes ipsam scripturam: *reddite fuerunt dicte carte, vel predicta carta, ipsi tali* etc.

Ingiungeva la conservazione de' documenti la legge M. C. 11 novembre 1292 (8): « Fiat unus banchus ad Officium de Nocte, in quo *debeant conservari omnes scripturae et quaterni* inquisitionum maleficiorum, et quaternus forbannitorum . . . Qui banchus debeat esse ferratus et fortis . . . Et debeat esse unus banchus in Procuratia Sancti Marci *in quo teneantur ponere omnes scripturas* ».

Tra le prime cure della Repubblica per la buona estensione e custodia degli scritti, fu quella di emanar savie leggi a regolare l'esercizio del notariato, a proccacciar distinti e probi tabellioni e cancellieri pei pubblici ufficii, e pei privati.

Voleva i notai, soggetti unicamente *domino duci et suis officialibus et rectoribus* (9); loro ingiungeva di conservare nel proprio archivio un esemplare legalizzato de' testamenti da essi rogati, e in un registro di pergamena, anzichè cartaceo (10), ciò che da leggi imperiali un secolo prima era stato prescritto pei notai d'altri paesi (11).

Siffatta prescrizione veniva estesa a tutti indistintamente gli atti stilati da' notai (12). Ed essi, [così un

(8) Libro d' Oro p. II c. 130 tergo.

(9) M. C. 26 agosto 1293. Libro d' Oro p. II c. 141.

(10) M. C. 1 giugno 1307. Libro d' Oro III 91.

(11) Vedi in: Constitutiones Regni Siciliae tit. 78, una legge di Federico II, 1231; — e Fumagalli — Delle istituzioni diplomatiche. Milano 1802, I 58.

(12) M. C. 17 Marzo 1327. Libro d' Oro IV 5.

decreto del Maggior Consiglio 29 Settembre 1342 (13)] prima di venir *publicati* in Maggior Consiglio, doveano « esser diligentemente esaminati dai Cancellieri inferiori e dai Cancellieri della Corte Maggior, presente il Doge, — e sulla sufficienza e sulla loro vita; e se al Doge piacerà siano posti per esser publicati in M. C.». Erano poi tenuti a dar copia alla Cancelleria inferiore di ogni atto. « Item [*così giurava il notaio giusta il suo capitulare*] si rogatus fuero facere cartam aliquam de filiali subiectione vel fraterna compagnia, teneor, antequam carta illa exeat de manibus meis, scribere eam de verbo ad verbum, in uno quaterno qui sit deputatus ad hoc in Cancelleria Inferiori: ut si illa carta occultaretur, et perderetur, iudices possint et teneantur procedere per illam que reperiretur in ea Cancelleria » (14).

Nel 1364 (15) veniva loro imposto di consegnare al Governo le proprie minute o *abbreviature* ogni volta che uscissero dal dominio veneto: « Vadit pars quod injungatur in capitulare omnium notariorum Venetiarum, quod de cetero quandocumque ipse vel eorum aliquis transire debebunt confinia, teneantur et debeant dimittere et assignare abbreviaturas suas in Cancelleria nostra Inferiori sub pena librarum quinquaginta etc., et quandocumque reversi fuerint resignentur eis. »

(13) Libro d' Oro IV 134.

(14) Capitulare legam notariis publicis Venetiarum etc. a Marco Antonio Bigalea collegiate publico veneto notario accurate integreque collectorum, Venetiis 1689 p. 6.

(15) M. C. 4 marzo *Novella* c. 227.

Il Senato con decreto 18 agosto 1453 (16) poneva l'obbligo agli eredi dei notai defunti del dominio *[da terra e da mar]* dal 1430 in seguito, di consegnare alla Cancelleria inferiore tutti gli atti, protocolli ecc. che dianzi passavano d'uno in altro notaio; con ciò venendosi propriamente ad istituire l'Archivio Notarile.

L'obbligo però ai notai o ai loro eredi di consegnare alla Cancelleria inferiore le Scritture, sebben in modo non assoluto, risulta ben anteriore, dal decreto del M. C. 22 agosto 1316 (17) con cui si commetteva ai Procuratori di S. Marco di far ristorare «*et fieri banchos, et alia laboreria oportuna Cancellariae inferiori pro conservatione instrumentorum et cartarum notariorum morientium, et aliarum scripturarum, sicut videbitur procuratoribus necessarium.*»

Nel 28 febbraio 1631 (18) in un decreto che regolava il notariato, il Senato disponeva che essendo *angustissimo il luoco* ove si conservavano le Scritture notarili, «*onde restano in confuso; siano tolte due stanze de' Scudieri in corte di Palazzo [ducale] che saranno giudicate più a proposito, et queste fatte accomodar con armari, et altro, che ricercasse il bisogno.*»

La consegna poi de' testamenti a quel pubblico archivio, e la registrazione di essi, venivano raccomandate dalla legge di Senato 6 giugno 1631 (19).

(16) *Senato Terra* reg. 3 pag. 69. Vedi il decreto M. C. 28 dicembre 1449: libro d' Oro VII 236 tergo.

(17) Libro d' Oro III 159.

(18) *Senato Terra* reg. 106 p. 558 tergo.

(19) *Senato Terra* reg. 192 p. 200 tergo.

II.

La custodia degli atti pubblici era assegnata alla Cancelleria ducale, quella dei privati come abbiamo detto alla Cancelleria *inferiore*. Alla prima fu preposto nel 1268 il Cancellier grande (20) magistratura ricca di privilegi, dalla quale dipendevano quattro segretari del Consiglio dei X, 24 del Senato e tutti i notai. Alla direzione della Cancelleria inferiore erano posti due Cancellieri che eleggevano alcuni coadjutori (21).

A procacciar soggetti idonei alle cancellerie, il M. C. con decreto 16 aprile 1443 (22) considerata la necessità « quod Cancellaria nostra per quam transeunt omnia facta status nostri, et publica et secreta, foret fulcita personis sufficientibus et idoneis, et quae de tempore in tempus se adaptarent moribus et consuetudinibus nostri regiminis » eleggeva un maestro col l'annuo assegno di ducati 100, ad istruirne gli aspiranti.

Già prima la Signoria avea scelto a tal uopo dodici giovani con stipendio, che dovessero apprendere *ad scholas gramaticam, rethoricam et alias*

(20) 15 luglio. Fu primo Corrado Ducato (1268-1281). Ne vedi la serie con altri importanti documenti relativi alle Cancellerie Ducale ed Inferiore nella busta 107, dell'Archivio della compilazione delle leggi.

(21) M. C. 7 feb. 1527. — Con decreto 22 febb. 1693 (M. C. d'O. XVIII 143 t.) la Cancelleria ducale veniva raccomandata al doge; e con quelli 8 aprile 1595 e 3 febbraio 1674 (M. C. d'O. XV 41 tergo e XVII 272) si stabiliva che i cancellieri inferiori non potessero aver altro ufficio, e vi si dovessero eleggere soltanto quelli della Cancelleria Ducale. Questa, i segretari e i notai si volevano poi soggetti al Consiglio dei X (decr. C. X 24 giugno 1462, libro d' Oro VIII 61).

(22) M. C. Ursa c. 144.

scientias aptas ad exercitium Cancellariae, et bene scribere, ut doctissimi efficiantur.

Le leggi della Repubblica veneta sugli Archivi, riguardano: l'uso dei documenti da' privati e dalle magistrature, l'ordinamento e la custodia di essi.

Le ragioni politiche — cessate affatto col progresso de' tempi — e i riguardi dovuti a persone viventi, determinarono il Governo alle maggiori restrizioni all'esame di atti della Cancelleria Secreta.

Però con legge 14 ottobre 1611 (23) il Senato decretava, che « nell'avvenire quando occorrerà occasione di haver il parere sopra qualsivoglia materia, così di giurisdizione [per la qual sia necessario pigliar il parere delli Consultori nostri in jure] come di altro importante negotio nel qual occorresse servirsi di scritture che fossero nella nostra Secreta, ciò sia sempre fatto con licentia di questo Consiglio. » All'esame di quelle scritture era necessario il voto di due terzi del Senato. « Li Segretarii deputati al Secretato siano assistenti a chi legge scritture di essa [*Secreta*], non le lasciando legger ad alcuno se non con la presentia di uno di loro almeno. »

Riguarda la copia di tali scritture una terminazione del Collegio 30 gennaio 1611 (24): « È disposto per legge e per antica consuetudine che delle scritture e lettere che si trovano nella Cancelleria Secreta non si può dar copia alcuna . . . a chi si sia privata persona, se quelle non sono prima vedute et ben considerate

(23) Senato Terra reg. 81 p. 130 t.

(24) Collegio notatorio 1611 p. 143.

dalla Serenissima Signoria, et con espressa sua licentia. Et perchè ben spesso occorre che da diversi viene ricercata copia di esse scritture per suo particolar interesse, et ciò si concede facilissimamente con un semplice ordine di essa Serenissima Signoria dato in voce et senza che appari nota di alcuna sorte; disordine al quale si deve per pubblico interesse rimediare; però li Eccellentissimi Signori Consiglieri infrascritti . . . terminano . . . che nell'avvenir sia espressamente dichiarato che di qualunque scrittura che si attrova nella sopradetta Cancelleria Secreta, et di tutte le lettere che sono dirette al Serenissimo Dominio, non possa esser data copia ad alcuno sia che si voglia, che per suo particolar interesse, di simil scritture, se prima quelle non saranno vedute e diligentemente considerate da essa Serenissima Signoria. »

A mostrare come non si facesse veruna eccezione a tali leggi, rechiamo questo documento: « 9 giugno 1739 (25). Serenissimo Principe. Desiderando io Sigismondo Gonzaga de Marchesi di Mantova conservare nella mia casa un monumento della pubblica generosità di cui furono decorati li discendenti della mia famiglia cogli aurei decreti dell'aggregazione alla veneta nobiltà, nell'anno 1332 12 agosto, uno, seguito a favor di Ludovico signor di Mantova e suoi discendenti; l'altro 1380 1 aprile nella persona di Francesco marchese di Mantova; — ricorro a' piedi di Vostra Serenità, implorando la permissione di ottenere dalla Secreta, del decreto medesimo un' autentica copia. »

— La buona custodia dei documenti stesi nella

(25) Coll. not. c. 31 t.

Cancellaria o venuti dall'estero, era ingiunta dalla *parte del Maggior Consiglio* 23 aprile 1402 (26). «Cumzosia chel faza per lo stado nostro a proveder quanto ne sia possibile che le Lettere, e Scritture, che se fa alla nostra Cancellaria, e che da quella exie, e che ne vien mandade, le qual sia d'importantia, vegna tegnude, e sia secrete, perchè quelle contien tutti i fatti nostri, e azò che si ai zintilomeni, come a' nostri nodari, et a tutte altre persone. le toja via el destro, el muodo, e la chaxion, de veder e de saver per quelle scripture, e lettere plu di fati nostri, de quello è intention de la Terra;

Andera Parte . . . che quelli scagneli e armeri, e banchi della nostra Cancellaria, ai qual se scrive, e luogasse i libri, lettere, parte e scripture secrete, se diebia redur, e far in quella forma e luogo e per quel muodo, e con quel ordine, che parerà meio a missier lo Doxie, e Consejeri e Cavi de Quaranta, over la mazor parte de quelli, e questo fazasse quanto presto se può. De non 14. Non sinceri 15. De parte omnes alii. »

Non minori guarentigie circa l'estarzione, fosse pure per uso de' magistrati, di documenti secreti custoditi nella Cancellaria ducale: « 28 dic. 1413 (27) M. C. . . . Aliqua scriptura capta per aliquod Consilium vel Collegium, quae sit secreta, et habita pro secreta, non possit neque valeat extrahi de Cancellaria nostra, aut extra portam Maioris Consilii pro portando alio extra ipsam Salam; sed si aliquis de *habentibus libertatem* volet videre aliquid de scripturis praedictis, veniat intus Cancellariam Nostram.

(26) Libro d' Oro VI 56 t.

(27) Ib. c. 213 t.

Verum si dominus Dux, et Dominatio simul, aut Dominatio per se, foret in aliquo hospicio de Palatio, possint portari scripturae ad praesentiam suam, et legi ad beneplacitum suum et postea subito reduci, et reportari ad Cancellariam nostram. De parte 461. De non 39. Non sinceri 31. »

Si avviava poi al pericolo d'incendii colla *parte* della stessa data, *vacante ducatu* (28) con cui si decretava la distruzione d'un camino e lo sgombero d'una stanza sottoposta alla Cancelleria inferiore, in cui prima abitavano gli attinenti del doge pel « dubio et periculo scripturarum nostrarum. »

Non solo però gli antichi incendii, e le triste vicende degli Archivi dopo la caduta della Repubblica, contribuirono a renderli imperfetti. Ma nella maggior floridezza del governo, e per l'incuria degli ufficiali e per la brevissima durata di quasi tutte le magistrature, ne furono decimati gli archivii, di taluno anzi non rimanendo che una magra suppellettile di carte disordinate. Con parecchi decreti il Senato tentò di togliere siffatti sconci; ma i danni si ripeterono. La legge del 1 maggio 1632 (29) ne dice: « Consiste la sicurezza delle facoltà dei particolari, gli effetti della giustizia civile, et non meno la pubblica che l'universale quiete de' cittadini et sudditi, nell'esecuzione degli atti e sentenze che giornalmente seguono, e nella loro sicura et perpetua custodia. Per questo viene chiamata la pubblica prudenza all'instituzione delle migliori regole et al divertimento di tutti quei pregiudicii che contro il

(28) M. C. Libro d'Oro VI 215.

(29) Senato Terra reg. 107 c. 102 t. Vedi doc. I in fine.

comune servitio sono seguiti et vanno seguendo per la poca regola dei libri delle sentenze et altri atti delle Corti et magistrati di Palazzo, quali se intende esser tenuti confusamente et senza la custodia che si conviene.

Et sebbene in molti di detti magistrati sono deputati massari con quest'obbligo speciale, tuttavia nissuna cura prendendosi di adempire l'obbligo loro, segue ben spesso mancamento de' medesimi libri, alcuni de' quali sono stati anco a vilissimo prezzo venduti nelle botteghe de' vivandieri et smarriti con mali modi, et altri, perchè sotto li piombi del palazzo, restano esposti all'ingiuria dei tempi e piogge; con che restano levate . . . o pregiudicate le ragioni delle famiglie, fondate sopra sentenze, depositi, stride et atti giudiciarii . . .

Però l'anderà parte che sia espressamente commesso a cadaun massaro di detti magistrati, et dove non sono massari, alli nodari principali, *di formar quanto prima un inventario distinto et separato per i tempi et per materie, di tutti li libri et registri che sono et nell' avvenire saranno formati nell' officio dove servono et serviranno . . .*, et siano ricercati li Capi del Consiglio di X a somministrare alli Provveditori sopra la fabbrica del Palazzo, danaro della fabbrica delle Prigioni (30), perchè da essi *sieno fatti preparar luoghi con armari et altre commodi-*

(30) Lo spendio per quella fabbrica veniva invece sostenuto con altri fondi: « Non essendovi denaro nella Cassa della fabbrica delle Prigioni, debbano per l' opera sopradetta impiegarsi ducati quattrocento correnti di quelli dell' offitio nostro del Sal, da somministrarsi dal Cassier alla Cassa Grande a quello della Cassa piccola, per esser dati a parte alli Provveditori sopra la fabbrica del Palazzo . . . »

tà secondo che ricercherà il bisogno, sotto chiavi da essere tenute dalli medesimi massari et nodari, li quali perchè frequentemente si mutano o per morte o per finir il tempo delle elezioni o grazie loro, *debbà* dal Collegio nostro *esser eletto un sopra intendente alla custodia suddetta*, con obbligo speciale di far osservare sotto buona custodia quanto è predetto. » Responsabili i massari o i notai d'ogni smarrimento avvenuto durante il tempo del loro carico, che doveano denunziare agli avogadori; e stabiliti i loro diritti sulle copie.

« Et perchè l'opera sia effettuata con buona regola, sia commesso al magnifico Cancellier Grande di assistere, vedere et dar quella forma che stimerà necessaria et opportuna affine che . . . si conseguisca il frutto a comodo e beneficio universale, con la buona custodia degli atti de' magistrati suddetti. » Si passino d'anno in anno all'Archivio i libri non più occorrenti presso il magistrato.

Sulla consegna degli atti di tutte le magistrature all'Archivio, doveano strettamente vegliare « li sindici e giudici straordinarii, a vedere da quali magistrature sarà stato osservato l'obbligo di mandar li libri all'Archivio; e di quei che mancassero, obbligar li ministri ad essequirlo dentro quel più breve termine che loro paresse . . . ; il qual passato, debbano levarli la pena che per loro paresse d'imporli, con che sia certamente adempita senza maggior dilazione la pubblica volontà. Per riscontro della quale, e sotto pena de privation de carichi, non doveran li ministri di qualunque magistrato obbligato a mandar li libri all'Archivio predetto, tenere alcuno dei vecchi, nè che serva per più dell'anno

corrente e dell' antecedente . . . , per levare gli inconvenienti e le confusioni. » E qui alcune norme sulle copie degli atti.

Ma rilassatesi quelle leggi, il 14 agosto 1671 (31) si deploravano « i disordini e i pregiudicii che ne possono risultare all' interesse delle private fortune, essendo negletta dai ministri ai quali incombe la formatione d' inventarî dei libri . . . , non conservati questi raccolti nell' Archivio » e si incaricavano i Conservatori alle leggi della soprintendenza dell' Archivio delle sentenze ed atti delle Magistrature, ingiungendosi ne fossero redatti buoni indici, e istituito *un registro delle dimande delle parti*. Si dava loro facoltà di *valersi del mezzo dell' inquisitione* onde punire i rei di asportazione o lacerazione di documenti; infine si prescriveva facessero di riavere quelli che « si trovassero presentati in virtù di comandamenti in altri magistrati, ben esaminando nel resto il titolo di quello ch' essercita la carica di custode all' Archivio. »

Il riordino degli archivii delle corti ed altri uffizii di S. Marco veniva raccomandato dal decreto senatoriale 5 febbraio 1671 m. v. (32) in cui, lodata l' applicazione dei Conservatori delle leggi che ne aveano fatto redigere un diligente inventario dai cogitori, [*scribe*] a questi addossava la estensione delle copie.

Circa la nitidezza delle quali, dal decreto 26 agosto 1665 veniva in generale « proibito a cadaun segretario il lasciar le pubbliche deliberazioni con alcuna imperfezione, ma tutte debbano esser formate e scritte di proprio

(31) Senato Terra r. 183 c. 304. V. doc. II in fine.

(32) Ib. c. 556 t.

pugno di esso segretario, senza alcuna postilla, alterazione, o cassazione immaginabile. » [*Roan* VI 63].

Lodandosi poi il riordino degli atti degli archivisti dei notai presenti, si commetteva agli stessi conservatori l'ordinamento de' libri di quelli trapassati, la redazione degl'indici relativi, e la sorveglianza a che essi notai li consegnassero di tempo in tempo, giusta le leggi, alla Cancelleria inferiore.

« Al disordine scoperto nel luogo dei nodari morti, delle quarantamille minute non registrate e facili a perdersi, doveranno detti Conservatori provvedere con incaricar il Collegio dei nodari, al loro registro » onde nel più breve termine, di quei documenti, fosse eseguita la registrazione più acconcia al loro reperimento. Venissero poi eletti da quel collegio due notai che avessero consimile incumbenza per l'avvenire. Pari raccomandazioni al Custode.

Importante archivio era quello [che tuttora in gran parte esiste ed è bene ordinato] del Provveditore e soprintendente alla Camera dei Confini, magistrato eletto nel 31 dicembre 1676 (33) i di cui processi venivano naturalmente a moltiplicarsi per la lunghezza delle controversie fra la Repubblica e gli altri Stati. « E siccome nella gelosa et importante conservazione delle giurisdizioni dei confini dello Stato della Repubblica conobbero li Maggiori necessaria la custodia delle carte e disegni che preservano nella mutazione dei tempi la durabilità delle ragioni del dominio; » perciò s'incombeva a un segretario di Senato coll'ajuto di due straordinari, di riordinare gli atti che aveano at-

(33) Sen. Terra r. 193 c. 596.

tinanza a quelle trattazioni dal 1644 al 1675 (34). La maggior gelosia nella custodia degli atti diplomatici veniva prescritta dal decreto del Consiglio di X 11 agosto 1676 (35); « Che le scritture e risposte segrete dei magistrati, come pure tutti li mazzi e li registri di tutte le materie, se ricercano segretezza, debbano restar sempre custodite sotto chiavi dalli soli secretari de' magistrati medesimi; » e ad ogni copia od esame di scritture occorresse una terminazione governativa.

Ma gravi disordini accadevano anche negli archivî delle magistrature giudiziarie: vi accenna un decreto del Senato 12 maggio 1712 (36) in cui si deplorano « le confusioni trovate nell'archivio dove dovrebbero star unite le scritture de' magistrati della Dominante . . . li difetti dei ministri nei decretati alfabeti e registri ecc. » S'incaricavano quindi i Conservatori alle leggi di « studiar tutti li modi per aver traccia delle scritture mancanti e ricuperarle dalle mani dei privati »; e di ordinare gli archivii e custodirli accuratamente; lo che si ripeteva in altro decreto 6 agosto 1712 (37) in cui gli stessi Conservatori venivano lodati delle pratiche iniziate.

In armonia alla gelosa custodia degli atti della Secreta, Pietro Garzoni, soprintendente di essa, con scrittura 25 giugno 1716, diretta alla Signoria, annunciava essersi rilassate le leggi restrittive che non concedevano l'ingresso a quell'archivio di Stato « se

(34) Decreto 30 marzo 1675. Sen. Rettori r. 50 p. 15 t.

(35) Venezia Stamperia Pinelli.

(36) Sen. Terra r. 263 c. 125.

(37) Sen. Terra Filza 1443.

non a chi l'ha nell'Eccell. Senato, ma a niuno vien permesso lo scrivere » (38).

Per la intrezza poi degli archivî nella successione dei tempi, non si intermetteva di ripetere « ai ministri cogitori delli officii e ai magistrati, l'obbligo di dover consignar li libri e scritture nell'Archivio a tale effetto eretto; di eleggere persona idonea e sufficiente acciò nel termine d'anno uno habbi da render complete le rubriche et alfabeti delli libri e scritture ch'attualmente s'attrovano nell'Archivio. »

E ciò veniva specialmente prescritto da terminazione dei conservatori ed esecutori delle leggi 14 luglio 1717 approvata dal Senato [31 luglio] e con decreto del Senato stesso 27 aprile 1719 (39).

Il 22 gennaio 1719 (40) veniva accettato dai Conservatori, per quel riordino un Paolo Legrenzi che in due anni prometteva « di ridur con buon metodo l'archivio delle scritture vecchie del Palazzo... render complete le rubriche et alfabeti di tutti li libri, scritture, processi, e carte delli offitii... di *petizion, esaminador, forestier, mobile, procurator, e proprio*, magistrati di *piovego, cattaver, sindaco, collegio dei signori di cotte al nivil.* »

— « Alla custodia della Cancelleria ducale, per le importanti e gelose materie che vi si contengono e per l'esperienza che si ricerca in quel maneggio »

(38) Anzi era vietato perfino « di far segno alcuno nelle carte o col lapis o coll'inchostro. »

(39) Sen. Terra r. 277 c. 106 e stampa Pinelli. Per tali ordinamenti, spese relative e incarichi a Paolo Legrenzi, si veggano la term. dei Conserv. ed Esecutori alle leggi 22 genn. 1719, e il decreto del Senato 12 giugno 1720, Sen. Terra, filza 1556.

(40) V. filza 1556 suddetta.

si educavano come abbiám detto, soggetti idonei (41); e con decreto del Consiglio dei X 23 maggio 1725 (42) si concedeva che « oltre gli ordinari [della Cancelleria ducale] possano pur esser provati per deputati alle materie segrete quegli straordinari che per la serie dei prestati impieghi o per altri titoli fossero già resi capaci, secondo il tenor delle leggi, al concorso di Segretario del Senato. »

Con decreto del Consiglio dei X 17 agosto 1731, si ordinava la prosecuzione d'un indice generale della Secreta, già undici anni prima suggerito dal soprain-tendente a quella Cancelleria Pietro Garzoni, ed ora continuato dal Segretario di Senato Giovanni Filippi, cui si davano in coadiutori i due notai ducali (43).

Il 20 settembre 1771 (44) il Collegio determina-va l'ampliamento dell'archivio della Quarantia Civil Vecchia; il 30 maggio 1772 (45) il Senato concedeva un assegno di 1000 ducati per l'ordinamento dell'archi-vio delle vecchie scritture del palazzo, *opera*, come dice la legge, *veramente malagevole ed involuta*, se dal 1712 in cui era stata intrapresa e continuata, ad ora, lascia-va ancora tanto a desiderare. Il 1 dicembre 1774 (46) si vietava la stampa in cause degli avversari del Fisco, delle scritture e lettere consultive di cariche — « car-te . . . che dirette ed appartenenti al Senato, sono co-perte dal pubblico segreto ».

(41) Senato Terra 26 apr. 1721 f. 1569.

(42) Comune 175 c. 52.

(43) Comune 181 c. 98. E vedi decr. C. X 23 nov. 1762 Com. 212 c. 254 t.

(44) Notatorio c. 40 t.

(45) E vedi termin. degli Esec. alle leggi 28 genn. 1771 Senato Terra f. 2551.

(46) Senato Terra r. 387 c. 379.

Riguardo ai pericoli d'incendii e ai provvedimenti per evitarli, il Maggior Consiglio emanava l'11 gennaio 1778 questa legge. « Massima costante di ogni ben regolato Governo essendo quella della gelosa custodia de' pubblici archivii, dove sono riposti li più preziosi documenti che servono di fondamento ai sovrani diritti e di norma ai Consigli negl'importanti pubblici affari, tutta ricercasi la più attenta vigilanza affine di allontanarne ogni eventuale pericolo, massime d'incendii, e per agevolarne eziandio il loro uso con una ben ordinata distribuzione.

Quindi, rilevatosi a merito della plausibile cura del N. U. soprintendente alla Cancelleria Secreta, che siavi una stanza del ducal Palazzo contigua alla Cancelleria medesima, solita ad occuparsi da alcuno della bassa famiglia dei Serenissimi Principi ove vien fatto giornaliero uso del fuoco con manifesto pericolo di fatali conseguenze, al che convenendo di accorrere opportunamente con adattati presidj;

Resta perciò preso, che siccome in altro incontro per oggetto di minor rilevanza fu stabilito colla Parte 1772 20 aprile rapporto alla Cancelleria inferiore, così chiusi abbiano ad essere gli accessi esterni di essa stanza, e, tolta essa dall'abitazione de' Serenissimi Principi, unir s'abbia alla Secreta medesima, giacchè utile anche può riuscire ad una più adattata riposizione e custodia delli volumi e carte che in essa stanno raccolte. » [Colombo c. 311 t.].

Riordinato finalmente (47) l'archivio delle scritture vecchie del Palazzo « da cui dipende la sicurezza

(47) Non però del tutto. V. anche decr. Senato Terra 27 sett. 1783 r. 405 c. 395 t.

de' patrimoni dei cittadini e sudditi » si deputava con decreto di Senato 9 marzo 1780 (48) al Consiglio di XL al Criminal la elezione del custode di esso, che voleasi durasse in carica e fosse confermato di quattro in quattro anni « onde tolgansi per sempre li pericoli che a danno di detto archivio, con fatale esperienza, a cagione dei frequenti cangiamenti del ministro, si sono pur troppo verificati. » Ripetevasi poi l'obbligo ai magistrati di consegnar ad ogni due anni all'archivio i libri, filze, terminazioni, accordi ecc.

Si commetteva al custode della Cancelleria Ducale [Angelo Maria Giacomazzi 1782] (49) la formazione di alcune rubriche del Maggior Consiglio; il 9 settembre 1785 (50) il Consiglio dei Dieci, disponeva il ristoramento dei locali d'archivio in base a un piano presentato dall'architetto Filippo Rossi.

« Provveder poi dovendosi all'essenzialissimo punto di costituire l'archivio medesimo in un formale ben ordinato sistema per trarlo da quella confusione e disordine in cui ritrovasi da tanto tempo, si adotta il provvido suggerimento d'instituire una permanente presidenza coperta da soggetto in attualità del Consiglio di X. » Si eleggeva quindi nel consiglio di ottobre d'ogni anno « un presidente all'Archivio, la di cui ispezione sia quella d'invigliare alla custodia ed al buon ordine del medesimo, ed a cui viene intanto raccomandata la soprintendenza al materiale lavoro da farsi per assoggettare in segui-

(48) Senato Terra r. 398 c. 15. V. doc. III in fine.

(49) Colla terminazione di Collegio 4 giugno 1782 (notatorio c. 20) si stabiliva al Giacomazzi il compenso per la estensione di quelle rubriche.

(50) Comune 235 c. 246 t.

to alle pubbliche deliberazioni, occorrendo, ciò che reputasse più conferente al pubblico miglior servizio. »

Come deputato al suddetto archivio, pel riordino e la custodia, si eleggeva il nobile uomo Giuseppe Francesco Olivieri, e gli si dava un coadiutore dell'ordine della Cancelleria Ducale, da scegliersi dal Cancellier Grande.

Ben inoltrato il riordino di esso archivio, con decreto 21 luglio 1786 (51) il Consiglio dei X, udita una scrittura di quel presidente Zaccaria Vallarosso, ne lodava l'Olivieri, e stabiliva un assegno di ducati 10 al mese al di lui coadiutore Domenico Caliarì Fantinelli (52); prescriveva la separazione dei documenti importanti dagli inutili, e la consegna di molti disegni di piazze ecc. ai Provveditori alle Fortezze. Con altro decreto poi 28 settembre 1786 (53) lo stesso Consiglio approvava che « dal detto Segretario con la cooperazione dell'altro ministro [*il Caliarì*] venghi formato il . . . generale catalogo, onde riconoscere a colpo d'occhio il numero preciso de' volumi, e la diversità delle loro materie, nonchè le mancanze che vi fossero. Scopertisi poi alcuni volumi di materie unicamente scientifiche ed istoriche » venivano consegnati alla pubblica Libreria.

— Alla morte di qualche pubblico funzionario che avesse già dovuto per ragioni di carico o di studi tener presso di sé documenti pubblici, il Governo commetteva una inquisizione sulle cose da lui lasciate. Così fu, crediamo, alla morte dello Svajer; e presso il defunto

(51) Comune 236 v. 184 t.

(52) L'Olivieri ne percepiva 25.

(53) Comune 236 c. 295 t.

compilatore delle leggi Giambattista Conti, Iacopo Chiodo rinveniva appunto molte carte di pubblica ragione. Ciò che non si potrebbe facilmente giustificare fu la scoperta fra libri e carte del Conti, di uno de' nove libri originali delle leggi del M. C. intitolato *Clericus et Civicus*, « il solo monumento ordinato della legislazione del Serenissimo Maggior Consiglio di tre anni dal 1315 al 1318. »

I Provveditori al Sommario delle leggi con terminazione 10 gennaio 1790 commettevano al Chiodo e a Giacomo Vittorelli la trascrizione di quel registro, onde ne fosse impedito in appresso lo smarrimento.

Ne' pubblici archivî si riponevano codici e documenti donati al Governo da privati.

Così pel decreto del Senato 29 sett. 1650 (54) quattro libri di cosmografia, presente dell'ambasciator al congresso di Münster Alvise Contarini Cavalier, si riponevano nella Cancelleria Secreta, onde fossero custoditi, « a memoria di cittadino affettuoso, e a beneficio de pubblici interessi. »

Il Cardinale Marino Grimani legava alla Repubblica un prezioso breviario, codice di forse unica bellezza per le accuratissime miniature. Per gli uffici poi del patriarca d'Aquileia Giovanni Grimani « nel ricuperare esso breviario dalle spoglie di esso cardinale » gli veniva concesso l'uso di quel codice. Venuto a fine di vita, nel testamento autografo 29 agosto 1592 (55) lo voleva restituito. Però con decreto del Senato 1 dicembre di quell'anno, quel codice veniva con-

(54) Rettori r. 24 c. 135 t.

(55) Esiste presso questo Archivio Notarile.

segnato alla Procuratia de supra « con ordine di farlo diligentemente custodire nel luoco del tesoro della chiesa nostra di San Marco facendo far quelle note che sarà necessario per memoria nelli libri della Cancellaria nostra. »

— Alle leggi che abbiamo discorso debbonsi aggiungere quelle disposizioni colle quali la Repubblica Veneta, anche dopo la invenzione della stampa, vegliava non solo alla conservazione, ma alla trascrizione (56) dei documenti, in raccolte che non presentassero eguali difficoltà grafiche delle antiche, e serbassero nella loro interezza le memorie che il tempo aveva corrosa nelle originali pergamene. Di quì le collezioni di leggi, magnifiche per lusso di scrittura e accuratezza; i capitolari dei magistrati; quei sommarî di decreti che o per incombenza ordinario dell' ufficiale o in via straordinaria venivano redatti e posti a capo dei singoli archivî. La diligenza stessa degli amanuensi, quel vero sfarzo di pergamena, la ingente mole dei codici, la scolpita nitidezza dei catastici, dei registri e via via, additano con quanto amore si coltivassero quelle arti, aride ma pur tanto utili in ogni civile istituzione, le quali perpetuano in un popolo il retaggio degli scritti. Tante cure però, frutto d' una civiltà sì antica e delle più savie leggi, furono in un punto distrutte; e i furti e le dispersioni si seguirono più che impunte, incoraggiate, e i disordini dei politici rivolgimenti parvero giustificare ogni arbitrio. Così fra i tanti gioielli d' arte che il famoso conquistatore recava a Parigi [non tutti in

(56) V. anche in fine il doc. IV indicatoci dalla gentilezza del Sig. Vittore Cérésolle, delle cose veneziane studiosissimo.

appresso restituiti] fra le condizioni di un trattato che ci asteniamo dal qualificare, era la consegna di 500 manoscritti. Quasi merce atta a saziare la curiosità di quei nemici di ogni ordine, traeansi dai pubblici archivî documenti diplomatici, inviati poi a Parigi, a Milano e a Vienna, nè tutti pur troppo in altri tempi ridonati alle loro sedi.

III.

1798 — 1865.

Principio essenziale per l'interezza e il buon andamento degli Archivi, è la inalterabilità della loro ubicazione.

Vediamo ora a quali peripezie soggiacquero i numerosi archivii della Repubblica Veneta. — Taciamo di coloro che, trafugandosi nella confusione delle vicende politiche vi portarono mano poco onesta, o barbaramente li decimarono, strappando dai codici ornamenti e miniature, e vi nascosero o soppressero scritti di privato interesse; onde in breve gli archivî rovinarono in un vero caos. Ed a ragione il compilatore delle leggi sotto la Repubblica Veneta ed archivista, che fu poi direttore di questo Archivio Generale, Jacopo Chiodo (57) il 1828 scriveva: « L'abbandono dei ministri

(57) Iacopo Chiodo nato il 1759, fu per 10 anni assistente al deputato alla compilazione delle leggi Giambattista Conti, cui sostituì nello stesso carico. Nel 1789 fu approvato dal Senato come compilatore delle leggi ed Archivist. Venne confermato nella stessa qualità dieci anni dopo. Fu Archivist al Presidio del Governo Generale Austriaco, poi direttore di questo Archivio Generale dal 1816 al 1840.

al cessare della Repubblica, il poco conto che se ne fece, la vaghezza di occupare per altri oggetti i luoghi di quegli [archivi], il mal pesato consiglio di separarli [il che far non si poteva senza distruggerne l'unione e l'integrità] per dare i documenti delle loro mansioni alle autorità e dipartimenti che vi furono sostituiti sotto altre forme; — sono le ragioni che li resero per la maggior parte assai diversi dalla loro origine . . . Dalle stesse inavvertenze eziandio, avvenne che molti ora se ne trovano o in totalità o in frammenti presso altri dicasteri, archivî ed autorità costituite sotto il cessato governo italico . . . sicchè di molti non si trovano che pochi frammenti, di altri alcune posizioni soltanto, e può dirsi, nessuno nella sua primiera integrità » (58).

Caduta la Repubblica [12 maggio 1797] — dopo i preliminari di Leoben e il trattato di Campoformio [17 ottobre successivo] passava Venezia all'Austria il 18 gennaio 1798.

Molti documenti venivano asportati durante la precedente epoca democratica e recati a Parigi. Il conte Carlo Agostino Rubbi in un rapporto [1816] dà notizia degli asporti fatti dal commissario francese Bassal e da St. Cyr. « Ma sopraggiunto St. Cyr alla stessa commissione, volle con nuovo ordine de' spogliatori parigini, portar via tutto il possibile (57) . . . Al momento del passaggio dalla Repubblica veneta alla Democrazia, era qui l'abate canonico Bossi, divenuto poi prefetto generale degli archivî del Regno, ed egli fece

(58) Piano sistematico degli Archivi della Repubblica Veneta di Iacopo Chiodo.

(59) « Voglio che si porti via tutto, e quello che non farà per noi si getterà in mare. »

asportare dall'Archivio degli Inquisitori di Stato le carte sincrone alla rivoluzione, sotto pretesto di salvare da vendette private i confidenti e i rivoluzionarii. »

« Il 27 dicembre 1798 si dovette consegnare al capitano degli ingegneri al servizio di S. M. I. R. A. per ordine di S. A. il principe di Orange generale in capo dell'armata austriaca in Italia, tutti i disegni e le carte più importanti che esistevano nella Camera dei Confini, e tutte le casse dei disegni e carte spettanti al Magistrato dei Provveditori alle Fortezze. »

Dopo la battaglia di Austerlitz e il patto segnato fra Napoleone re d'Italia e l'Austria a Presburgo il 26 dicembre 1805, Venezia veniva a formar parte del regno d'Italia [19 genn. 1806].

Nel 1805 Francesco de Gassler archivista primario di S. M. I. R. A. trasferì da Venezia a Vienna per ordine sovrano quarantacinque casse di documenti che esistevano nella Cancelleria Segreta e nell'Archivio del Consiglio dei Dieci, ed altre tre casse gli furono spedite ad Innsbruck. — Da Vienna venivano consegnate a quell'ambasciata francese per esser spedite a Parigi.

Le ripartizioni d'atti cui alludeva il Chiodo ebbero luogo nel 1807. Ne ricevettero quindici autorità: l'Arsenale, la direzione del Demanio, il Censo, la Direzione Acque, la Congregazione di Carità, la Congregazione Municipale, l'Ufficio delle Ipoteche, il Tribunale Mercantile, l'Ispettorato delle Finanze, l'Ispettorato delle Miniere, l'Archivio Notarile, l'Ufficio di Sanità, l'Ufficio del Registro, la Polizia Generale, la Zecca di Milano.

Il 19 marzo 1807 il prefetto del regno d'Italia dava commissione a Carlo Antonio Marin di concen-

trare 24 archivî antichi nella ex scuola di S. Teodoro, sotto il nome di *Archivio Politico* (60). Gli *Archivî Giudiziari* venivano disposti nell'ex convento di s. Giovanni Laterano, i *Demaniai* in un locale a s. Procolo.

Nel 1811 si aggiunse agli archivî una massa disordinata di scritture scoperte nelle soffitte del palazzo ducale [i *piombi*] e sotto il tetto della basilica di s. Marco.

Ristorati in Francia i Borboni, e per la convenzione fra il vicerè Eugenio e l'Austria [16 aprile 1814] passata nuovamente Venezia sotto gli Austriaci, il 19 aprile di quell'anno, — da Sovrana risoluzione comunicata il 14 marzo 1816 veniva decretata la restituzione di *quegli atti dell'Archivio di Venezia che passarono* a Parigi durante il Governo italoico e poi a Milano.

Il 1816 si concentrarono gli archivî esistenti nella ex-Scuola di S. Teodoro, e in appresso gli altri, in uno a quelli delle corporazioni religiose soppresse per decreto italoico 23 aprile 1810, — nell'ex-convento di S. M. Gloriosa dei Frari [fondato circa il 1236] e ne veniva eletto a direttore Jacopo Chiodo.

Nel 12 ottobre di quell'anno il Governo di Venezia chiedeva all'Aulica Commissione centrale d'organizzazione in Vienna la restituzione degli atti del Governo Austriaco fino al 1805, colà esistenti. — Consimili documenti si richiamavano da Milano, oltre quelli relativi « alla corrispondenza diplomatica

(60) Dispaccio della Segreteria generale del Ministero dell'Interno 2 giugno 1807 al prefetto del dipartimento dell'Adriatico. — Relazione del Marin 24 settembre 1807 sui 24 archivii trasportati in S. Teodoro, e quelli veneti ed austriaci consegnati a varie autorità.

della ex Repubblica Veneta dal 1500 in seguito; atti del Governo democratico; del territorio ex veneto; degli stati d'oltre mare ». Li riceveva a Milano il conte Giuseppe Giacomazzi già segretario di Senato ed ex-veneto residente; giungevano a Venezia il 30 nov. 1816.

I documenti passati con sommarie consegne negli archivî di Parigi, Milano e Vienna, non vennero restituiti interamente. E si sa di atti veneti pertinenti a questi archivî, che esistono a Milano, e a Parigi; e di 59 tomi [gli originali] della cronaca di Marin Sanudo che si custodivano nell'archivio del Consiglio dei X, recati a Vienna dal Gassler il 1805, e tuttora custoditivi, oltre a parecchie cronache ed annali. Si ha una nota ufficiale « di carte ch'erano nelle casse trasportate a Vienna nel 1805 dal sig. Francesco de Gassler . . . le quali non sono ritornate. » È noto ad esempio che la serie dei *Misti Senato* ha due interruzioni dal 1322 al 1332 e dal 1422 al 1440, e i volumi che comprendono que' periodi si conservano a Vienna. Così il *liber Albus* e *Blancus* che contengono privilegi degli imperatori di Oriente ed Occidente alla Repubblica, e trattati con vari stati ecc.

« Io non posso presentemente [così il Chiodo] assicurare con esattezza, se tutte le carte consegnate a Vienna nel 1806 siano concentrate in S. Teodoro, poichè i passati traslocamenti, le dispersioni che possono essere avvenute, la loro collocazione in troppo angusto locale sotto una direzione inesperta che non ha permesso di tenere ben unito l'Archivio a cui appartenevano; mi condurrebbero ad un'imprudenza nell'assicurarlo. »

IV.

Diciamo degli ordinamenti.

Non solo gli incendi nè gli avvenimenti politici contribuirono allo sperpero dei documenti e alla confusione degli archivî. Ma d'una parte il gettito d'atti affidato a gente ignara e peggio; dall'altra i dislocamenti, furono causa di tali danni.

Gli *stralci* eseguiti durante l'epoca italiana, non ebbero luogo secondo le giuste norme portate dal decreto del Prefetto Generale degli Archivî del Regno d'Italia 10 giugno 1812.

Ma anzi tale smania prese così l'animo poco gentile di qualche archivista, che egli non esitò a proporre quasi intera la distruzione degli archivî.

Ecco su quali salde basi appoggiava la sua vandalica proposta, quando gli archivî non erano per anco riuniti in questo Generale.

« L'ammasso delle carte tutte che trovansi raccolte nelli locali di S. Teodoro, nei Piombi e nella scuola degli Orefici [*a Rialto*] formano un tal volume . . . che veramente riordinar volendole, non solo non sarebber sufficienti quei locali, ma non basterebbe un secolo. » Conservate quindi pochissime carte, egli proponeva fossero dichiarate — *come mercanzia, tutte le altre. A che* [in un nobile slancio d'amor patrio, egli dettava] *a che servono queste carte?*

La sua proposta adunque si riduceva a serbare della Repubblica veneta i documenti appena dell'ultimo trentennio. Buon per Venezia, che sì peregrina semplificazione non ebbe effetto, o almeno fu d'assai limitata.

Parecchi archivî vennero abbastanza bene ordinati sotto la direzione del Chiodo. Ed altri — direttore il cav. Fabio Mutinelli — il 1853, 1854 e 1855 dal sig. cav. Teodoro Toderini ora vicedirettore, e dal sig. prof. Cesare Foucard. Ne diede notizia il conte Agostino Sagredo nell'articolo: « Dell'Archivio pubblico di Venezia e della Scuola di Paleografia » pubblicato nell'*Archivio storico italiano* (61).

Altri archivî furono sistemizzati sotto la direzione del sig. conte Girolamo Dandolo, il 1863 e 1864.

Molti però mancano d'indici, e in alcuno degli organizzati, l'ordine pur troppo è poco più che apparente.

Parrà certo di poco lieto augurio che in circa mezzo secolo non siasi fatta luce in tanta ricchezza: e forse taluno di superficiale giudizio, vorrà accusarne lentezza, incuria o disamore di ufficiali.

— Presto però è detto di dar un sistema ad archivî, di redigerne gl'indici, di formar schede dei documenti più importanti, di fornir insomma a chi studia o a chi vi ha ragione di privato interesse, ogni maggior larghezza d'indicazioni. Ma chi conosca la mole gigantesca de' documenti [la quale però da sola non sarebbe motivo plausibile per non imprenderne mai l'ordinamento] e le difficoltà, talvolta anzi l'impossibilità di darvi un ordine se non venga in soccorso l'opera materiale ma pur indispensabile di braccia, e di sussidi cancellereschi; questi può giustificare pienamente i preposti e il personale degli Archivî di aver dato mano assai lentamente e interpolatamente a tale opera laboriosissima.

(61) Nuova Serie t. II. p. I. pag. 175-192, Firenze 1855.

Si deplorino il disordine di alcuni archivî e i danni conseguenti a' privati e agli studiosi; si ripeta quanto sarebbe utile che fossero illustrati da indici quello delle Mani morte, delle Arti ecc. ecc. E noi diremo non trattarsi già di poche centinaia di pergamene o di volumi, ma di intere stanze, le quali chieggono un attento esame, una paziente ripartizione e sopra tutto un continuato lavoro.

Fino a che gli archivî — [e questi archivî che non contano già poche centinaia di migliaia di registri, volumi, filze, ma parecchi milioni] non potranno disporre che di un personale limitato, sebben del resto sufficiente pel giornaliero disbrigo degli affari; fino a che non si conceda in via straordinaria l'opera di un personale abbastanza intelligente; convien rassegnarsi a vederne quasi perpetuata l'attuale condizione.

Nè di minore importanza sono quelli moderni, nè meno domandano un radicale ordinamento, ad agevolare le pur difficili ricerche.

Importantissimo pei privati e per l'amministrazione è quello della Ragioneria del Demanio delle due epoche, italiana e II. austriaca.

Miglior ordine potrebbe pur darsi agli archivî della Ragioneria generale austriaca, e del Magistrato camerale pel periodo dal 1798 al 1805: ordine reale, non esteriore appariscenza, quale hanno ad esempio gli archivî della Prefettura dell'Adriatico e di Commissioni contemporanee.

Ma, negli archivî moderni, non s'incontrano soltanto difficoltà nel disordine in cui per metà circa essi giacciono; ma nella mancanza di rubriche e di pro-

toccolli, registri che ove pur esistano, sono in gran parte guide imperfettissime, perchè spesso tracciate da ufficiali assunti allor allora e privi di cognizioni opportune. S'aggiunga, che non tutti gli atti posti in sede figurano registrati; che per alcuni archivî e per certe epoche soltanto si hanno rubriche, protocolli, guide numeriche; che nelle filze o buste spesso sono malissimo disposti, lo che rende più lunga la ricerca; che gli *scarti* vi furono eseguiti abbondantemente e senza norme razionali, a dir meglio senza coscienza, e furono talvolta compiuti da impiegati stranieri agli uffici dei quali prendevano fra mano i carteggi. Ecco in quale condizione, non certo la più felice, giacciono i circa duecento archivî moderni, nei quali assai lieve vantaggio hanno recato anche i pochi ordinamenti compiuti in alcuni; per cui ad esempio quelli giudiziari della prima epoca austriaca, e dell'italica, sebben muniti di un repertorio, sono in egual buio che se non ne avesser nessuno. Tanto strana ed inutile riesce talvolta l'opera di qualche ufficiale che reca a mansioni in cui precipuamente si richiede il miglior ordine, la confusione e la bizzarria del proprio cervello!

Richiederebbero quindi un' accurata organizzazione, e riforma delle rubriche, anche nei riguardi materiali, [opera pur difficile], gli archivî della direzione del Demanio, dal 1806 al 1830, la Ragionateria dello stesso demanio, dal 1807 al 1830, le agenzie fiscali Breve, Bandiera, ecc. ecc.

Del resto, qualunque dia opera all'ordinamento degli archivî dell'ex-Repubblica o dei moderni, rammenti sempre che *qualunque metodo — pur adottato ed utile per la sistemazione di archivî stranieri — sia*

anche il più razionale, — non è applicabile ai nostri. Specialità di magistrati, di organismo governativo, di atti, richiegono che tale metodo sia esclusivamente il burocratico.

V.

E qui sul finire, segnaliamo alla pubblica gratitudine il dono gentile del conte Girolamo Dandolo a questi archivî, di circa un centinaio e mezzo di pergamene del secolo XIII in seguito, taluna delle quali non priva d'interesse. La modestia del donatore vorrà darci venia se additiamo sì bell'esempio a que' cittadini che posseggono archivî accatastati come inutili anticaglie, e potrebbero salvarli alla funesta opera del tempo e delle private vicende, e renderli patrimonio pubblico.


— Poichè chi ami davvero il paese, non cesserà dal condannare qualunque tristezza d' uomini o di tempi, che abbia diseredato la nazione delle memorie de' suoi padri, o resele in qualsiasi guisa manchevoli.

Una generazione infrollita guarda a que' tesori dell'antico senno, come a poveri vecchiumi indegni d'ogni cura.

Ben è vero che svincolatosi da ogni vecchio pregiudizio, il secolo non venera più ciecamente ogni fatto della età trascorse. Gittato da sè ogni culto irragionevole, e' discerne l'inutile borra dalle preziose memorie che sono l'orgoglio della nazione. Ma chiunque dinanzi agli ostacoli e alle asprezze inseparabili da tutto che è studio, anatemizza ogni antico ricordo, e quasi il pro-

gresso attuale fosse tutto una creazione di questo secolo, ritrae lo sguardo contaminato da' vecchi scritti; costui non sente quanta gioia sia riposta nello svolgere quelle pagine che ci narrano le vicende de' nostri avi, e quanto nobile ufficio sia quello di serbarle allo studio e alla riverenza dei venturi.

Dopo i varî incendi, dopo le triste vicende cui soggiacquero i pubblici documenti sotto la Repubblica veneta e in seguito; questo Archivio è pur sempre frà' più preziosi per mole, e per importanza diplomatica. A queste fonti—così feconde da scoraggiare chiunque si faccia ad attingervi di che illustrare anche subbietti secondarii, — chi paziente studii, può ricomporre la storia di un governo complicatissimo, e sviscerare le ragioni e il processo di antichi fatti mondiali. Se non che, tanto tesoro di senno, di gloria, di dovizie, passato d'un punto al dominio della Storia, è un esempio eloquente della vacuità delle cose terrene; e rammenta a chi trasmoda nei desiderî e negli arbitri, quella vicenda di altezza e di abisso, che la bontà e la fermezza delle istituzioni, può ritardare per secoli, — toglier giammai.



DOCUMENTI E TITOLI
DEGLI
ARCHIVII DELLA REPUBBLICA VENETA
E DE' MODERNI.

Doc. I. (a pag. 20).

1632 1 maggio *Pregadi*.

. . . Et caso che alcun massaro, o Nodaro, per finire o per altro si mutasse, abbi cura che segua la consegna de' libri o scritture predette, per il che restino reciprocamente obbligati essi ministri, in ogni caso di mancamento per quei libri che fossero stati alla loro custodia nel tempo del loro ministero. Et in evento che manchi qualche libro, sia egli tenuto darne notizia alli avogadori di Comun, affine che si abbia a procedere criminalmente contro quei massari o nodari per incuria dei quali seguirà il smarrimento del libro, scritture, o registro.

Doc. II. (a pag. 23).

1671 14 agosto in *Pregadi*.

Nella totale inosservanza alle leggi dalla pubblica maturità instituite all'oggetto prudente della più esatta custodia e preservatione de libri delle sentenze et atti de Magistrati di questa città, ben rappresentano con lodevole zelo li Conservatori delle leggi, quanto gravi siano i disordini introdotti in tale proposito, e quali pregiuditii notabili ne possono risultare all'interesse delle private fortune, mentre negletta da' ministri, a' quali incombe, la formatione degli inventarii de libri medemi, non conservati questi raccolti nell'Archivio, ma lasciati sparsi e confusi, soggiacciono ben evidentemente al pericolo di frattura di carte, o di perdersi alcuno di essi, come già accennano detti Conservatori esser apunto seguito di 60 in circa. Quanto dunque essenziale si comprende l'inconveniente, altrettanto resta eccitata la prudenza di questo Consiglio ad applicarvi l'adequato rimedio, che rimettendo in una esatta obbedienza li decreti sopraccennati, recida nell'avvenire il corso a così perniciosi.

cioso abuso, però: l'anderà parte, che corrispondendosi col dovuto aggradimento alla diligenza del Magistrato suddetto, *resti alla sua virtù nell'avvenire intieramente appoggiata la sopraintendenza dell'Archivio* predetto, con vivo incarico in tanto di prendere per mano senza dilatione l'affare, et andar disponendo in ordine ai decreti 1632 e 1636 quelle nuove regole che giudicheranno più opportune a rimuovere li disordini, e ravvivar, nei ministri, a quali aspetta, la più esatta obediencia alla custodia, negli armari destinati, dei libri e registri suddetti, commettendoli di cartarli e formar gli inventarii, rubriche, et alfabeti che mancassero, con la repositione unitamente de' suoi numeri, a fine di scoprire facilmente in quali Magistrati ne fossero smarriti, et in somma facendo pur seguir il registro della dimanda delle Parti nei libri delle sentenze che viene con pericolo di tanti sconcerti ommesso.

E perchè abbia modo il Magistrato di venir più agevolmente in lume, da che sia proceduto il trascorso della perdita dei settanta libri, come d'altri errori fossero stati commessi, o accadessero nell'avvenire, s'intenda impartita facoltà al Magistrato di valersi del mezzo dell'inquisizione, ben necessario in così importante materia, e correggere quelli apparissero rei di frattura di qualche carta, come di perdita d'alcuno di essi registri o libri, di quel modo che li parerà meritar il delitto, onde il timor del castigo, servi di freno agli abusi, che sono invalsi. Procurerà in fine ricuperare i libri tutti che si ritrovassero presentati in virtù de' comandamenti in altri magistrati, e ben esaminando nel resto il titolo di quegli che esercita la carica di Custode all'Archivio, e possessori di essa, rappresenteranno li medemi Conservatori in loro scrittura i proprii sensi in tale proposito, come quanto anderanno operando, di tempo in tempo in ordine al decreto presente, per lume et per quelle deliberationi che si scorgessero in oltre convenirsi.

LODOVICO FRANCESCHI *Segretario.*

Doc. III (a pag. 29).

1780 9 marzo in Pregadi.

Dopo serie di fatali vicende, con quanta indefessa applicazione sia pervenuto il Magistrato dei Conservatori et Esecutori delle leggi ad immaginare il modo onde ridurre in sicurezza, riordinare stabilmente, e con permanente progressivo sistema mantenere l'importantissimo Archivio denominato delle scritture vecchie del Palazzo, da cui dipende la sicurezza de patrimoni de cittadini e sudditi, lo rileva il Senato, a singolar di lui merito, dall'elaborata scrittura ora letta, con la quale esibisce alla pubblica vista un preciso dettaglio in ogni rapporto, sopra il grave ed interessante argomento.

Se per una parte rende il Senato giusta laude a quanto hanno operato nel proposito i zelanti cittadini, e coll'autorità sua avvalora le precedenti deliberazioni dietro alle quali si sono diretti, e massimamente l'ultima 1779 5 giugno, da cui l'opera utilissima del catastico di esso Archivio fu addossata al Ministro Giovanni Antonio Cornoldi, al quale, continuando egli a corrispondere con debita fede ed equivalente capacità nel grave impegno si riconferma l'incombenza di ridurre in giornata corrente il catastico, e di mantenerlo dietro il metodo stabilito; — trova per l'altra molto opportuno di adottar l'espedito indicato dal Magistrato medesimo per toglier il pericolo derivante dal quadriennal cangiamento di persona nel carico di custode dell'Archivio stesso, e nel quale con pubblica approvazione concorrono li divisamenti esibiti dai Presidenti sopra gli uffici deputati dal Consiglio di 40 al Criminal, incaricati d'informare sopra la Scrittura de' Conservatori predetti, poichè esaurito col più esatto dettaglio nell'intesa aggradita loro scrittura lo storico andamento di questa carica, marcata li disordini invalsi, ed alle leggi contrarii nella sua disposizione, precisamente suggeriscono il modo di rimetter la carica alla legittima dispo-

sizione del Consiglio di 40 al Criminal, e nel tempo stesso conciliano la permanenza del Ministero, eccettuando la stessa dalla condizione della quadriennal contumacia, sull'esempio di molti altri carichi di gelosa ispezione accennati.

Si stabilisce dunque, che levata da questo giorno dal ruolo di 100 uffici la carica di Custode dell'Archivio delle Scritture vecchie del Palazzo, venga dai Pressidi sopra gli uffici deputati dal Consiglio di 40 al Criminal provveduto con altra carica quel graziato a cui fu sino in presente assegnata quella dell'Archivio predetto, ed in conseguenza rimessa al Consiglio di 40 al Criminal la elezione del custode dell'Archivio medesimo, resta poi il carico stesso eccettuato dalla condizione della contumacia per l'effetto che mediante la conferma del Consiglio di 40 predetto, coll'appoggio delle corrispondenti informazioni del Magistrato de' Conservatori delle leggi mantenuto sia nel carico detto Giovanni Antonio Cornoldi actual custode, che al terminar degli anni 4 del tempo della sua passata elezione dovrà prodursi per la riconferma stessa, e così in seguito di 4 in 4 anni sarà osservato, tanto da lui quanto da chi subentrerà nel carico stesso alla sua mancanza; osservar dovendosi per questa carica quanto vien praticato dal Consiglio predetto, per quelle dei 4 amministratori della casa dell'Arsenal, dell'amministrador al Magistrato dell'Artiglieria ed altri ancora, onde in tal guisa si riporti l'essenzialissimo frutto contemplato, e tolgansi per sempre li pericoli che a danno di detto Archivio con fatale esperienza a cagion dei frequenti cangiamenti del Ministro si sono pur troppo verificati.

Non lascia finalmente il Senato di rimarcare l'importanza di una pronta obediienza nelli Ministri delli Magistrati alle Corti e degli altri Magistrati ancora, nei quali, o per naturale diritto o per delegazione, gli atti conservansi delle civili vertenze indicati in parte nelle precedenti deliberazioni, e dei quali si mantengono già nell'Archivio li documenti, dell'obbligo di consegnare allo stesso i libri, le filze, e carte di atti civili e di prima istanza nei medesimi esistenti, corroborando per tale effetto tutte le

antecedenti deliberazioni, e massimamente quella 1717 31 luglio, demandandone all'esperienza del Magistrato nuovamente l'incarico, valendosi dei modi che riputerà li più efficaci ed opportuni, volontà essendo del Senato che da ora innanzi non sia lecito a verun Ministro delli detti Magistrati, come pure di quelli delegati, siano pure delle Corti, oppure di altra denominazione, sotto qualsivoglia pretesto esentarsi dalla pronta consegna ogni due anni al Custode dell'Archivio dei libri, filze, terminazioni autentiche, accordi, e di qualunque altra carta degli atti civili di quel Magistrato ove serve. Dovendosi in presente portarsi immediatamente dai detti ministri all'Archivio i libri, filze, terminazioni autentiche, accordi, e carte tutte che rimanessero presso di loro, o nei loro uffici sino tutto l'anno 1778 sotto pena d'immediata sospensione di carico ad ogni inobbediente, e di quel di più che paresse alla giustizia del Magistrato de Conservatori delle leggi, dietro alla renitenza ed alla colpa; al qual Magistrato impartisce nel proposito una piena facoltà di procedere, volendo costantemente il Senato obbediti gli ordini suoi in così essenziale argomento.

Resta per ultimo eccitato il zelo del Magistrato dei Conservatori antedetti a mantenersi vigili acciò permanente nel decorso dei tempi avvenire si conservi un Archivio di tanta essenziale importanza all'autorità e cura sua affidato, e raccomandato ecc.

Doc. IV. (a pag. 32).

MDLXXIII alli 6 *novembrio in Pregadi.*

Perche la materia di notar le proposte che si fanno nel collegio per li ambasciatori de Principi et le risposte che sono fatte loro habbia a procieder per l'avvenire con piu regola, et miglior ordine, a beneficio delle cose nostre ;

L anderà parte, che sicome il Segretario deputato ad un Principe è tenuto ritrovarsi nel Collegio cadauna fiata, che l'Am-

basciator di quel Principe ha l'audientia, et notar la proposta et risposta fattagli per la sua Serenità, così sia obligato per l'avvenire, notato che haverà essa proposta, et risposta con ogni diligentia maggiore, quella subito legger nel detto Collegio, et dappoi lette consignarle al Segretario deputato alle lettere, perche le faccia legger il primo giorno susseguente, che sarà chiamato questo Consiglio; accio che le deliberationi, che si haveranno a fare, siano per esso consiglio fatte con maturo giuditio, et buona rissoluzione.

(Esposizioni Principi 1574-1577 p. 1).



AVVERTENZE.

Ommettiamo negli elenchi I e II le ripartizioni di alcuni archivî (1), e le raccolte di leggi o di documenti che non formano per se un archivio. Tali sarebbero i *Patti*, i *Commemoriali*, i libri d'Oro, *Roan* e *Verde* che contengono leggi del Magg. Cons., Senato e Cons. dei X, una collezione di leggi relative al diritto criminale ecc.


Non sono del pari accennati gli atti di collegî di correttori, e via via.

Si tralasciano pure le due denominazioni: *Cancelleria Secreta* e *Cancelleria Ducale*. Sotto la prima [*Secreta*] dovrebbero disporsi questi Archivî: *Deliberazioni del Senato su oggetti ecclesiastici relativi alla Corte di Roma* — *Consultori in iure* — *Esposizioni Principi* [esposizioni degli agenti diplomatici delle corti estere alla Rep. Veneta] — *Commissioni del Senato ad ambasciatori* ed altri rappresentanti la Repubblica — *Dispacci dei rettori e provveditori ordinari e straordinari nello Stato, Ambasciatori e resi-*

(1) Ad esempio il Senato si divide in *Senato Taglie, Possessi, Zecca, Terra, Mar, Biarc, Arsenal* ecc.

denti alle Corti straniere ecc. e delle cariche dell'armata
— *Scritture del Consiglio dei X al Senato* [comunicate] — *Deliberazioni del Senato per cose militari* — *Deliberazioni del Collegio per affari di Stato* — *Inquisitori e sindici in Terra ferma* — *Lettere di re, imperatori ecc. alla Repubblica* — *Trattati originali* — *Commemoriali* — *Patti*.

La Cancelleria Ducale dovrebbe comprendere gli Archivi del *Maggior Consiglio* — *Senato Terra e Mar* — *Senato Arsenal* — *Senato Possessi* [deliberazioni relative alla collazione di beneficî ecclesiastici] — *Signoria* [doge, 6 consiglieri, 3 capi della Quarantia Criminal] — *Collegio* [Signoria e Savî del Consiglio, di Terra ferma e agli Ordini] — *Ceremoniali* [Savio ai] — *Cancellier Grande* — *Cassier alla Bolla ducal* — *Segretario alle Voci* — *Atti dei fiscali alla Serenissima Signoria*.



A. — Archivi antichi.

I. — ORGANIZZATI (2).

Acque.

Adige.

Appuntadure.

Archivi democratici.

Armamento.

Armar.

Arsenale.

Artiglierie.

Avogaria di Comun.

Bancogiro.

Beni comunali.

Beni inculti.

Bestemmia.

Bolla Clementina.

Bolla ducale.

Camere — provveditori sopra.

Camerlengo alla cassa del Consiglio dei X.

Cancelleria inferiore.

Cancellier grande.

Capi del Consiglio dei X.

Cazude.

*Censori ed aggiunto inquisitore ai Collegi dei X poi XII poi XX
Savi del Corpo del Senato.*

Compilazione delle leggi.

(2) Non tutti gli archivi modernamente *ordinati*, lo sono realmente ;
pei più gli è un ordine *scenico* ; tali ad esempio il vastissimo archivio *Zecca*,
parte di quello del *Savio alla Scrittura* ecc. Per solo amore di verità do-
biamo dichiarare che quelli in cui pose mano nel 1853-55 il Sig. Cav. Teo-
doro Toderini, sono sistemizzati nel modo più giudizioso e completo.

Confini.

Consiglio di XL civil novo.

» » » *vecchio.*

Consiglio minore (Collegio).

Consiglio dei X.

Danaro pubblico — provveditori sopra.

Decime del clero — inquisitorato alle.

Decime — X Savi sopra le decime in Rialto.

Esazione del danaro pubblico.

Esecutori delle deliberazioni del Senato.

Feudi — provveditori sopra.

Fiscali (avvocati e procurator) alla Signoria.

Fortezze.

Legne e boschi.

Maggiòr Consiglio.

Miniere.

Montello — provveditori al bosco del.

Montona — deputato alla valle e bosco di.

Sal.

Sanità.

Scrittura — revisori e regolatori.

Segretario alle voci.

Senato.

Studio di Padova — riformatori ed aggiunto.

Pace — V. Savi alla

Pompe.

Rason nove.

Rason vecchie.

Roli militari — inquisitorato.

Zecca — Conservatore dei depositi pubblici; depositario dei depositi dei privati; masseri all'argento, masseri all'oro, provveditori in Z., provveditori sopra gli ori e monete in Z., provveditori alli pro' in e fuori di Z.

II. — NON ORDINATI.

Arti — inquisitorato.

Auditori novi e novissimi.

» *vecchi.*

Banchi — provveditori sopra.

Beccarie.

Belgrado — contea.

Biave — proveditori e sopra provveditori alle.

Camerlenghi di Comun.

Cattaver — ufficiali al.

Collegi di giudicatura dei XXX poi XXV poi XX; e dei XII e
XV Savi del corpo dei XL.

Comun — provveditori di.

Conservatori ed esecutori delle leggi.

Consiglio di XL al Criminal (e presidenti sopra gli uffici).

Consoli e sopra-consoli dei mercanti.

Consultori in iure.

Conti — Savi sopra.

Crediti pubblici — inquisitorato all'esazione.

Dazi — inquisitori, provveditori, revisori e regolatori.

Dazio del vin.

Dogana da mar.

Ebrei — inquisitorato agli

Entrade pubbliche — governadori ed esattore, revisori e regolatori.

Eresia — (Sant' Ufficio).

Esaminador.

Fontico dei tedeschi.

Forestier.

Formento a S. Marco e a Rialto — ufficio del.

Giudicature di Candia.

Giustizia nova.

Giustizia vecchia.

Inquisitorati (sindici e inquisitori) in Venezia e T. F. ecc.

Inquisitori di Stato.

Mercanzia — V. Savi alla.

Messetaria.

Milizia da mar.

Ministeriali di Palazzo.

Mobile.

Monasteri — aggiunto e provveditori sopra.

Oli — provveditori sopra.

Ospitali e luoghi pii.

Petizion.

Pias causas.

Piovego.

Podesterie di Asolo, Burano, Caorle, Chioggia, Malamocco, Maz-
zorbo, Murano, Torcello.

Poste e corrieri.

Procurator.

Procuratori di S. Marco de citra.

« « « *supra.*

« « « *ultra.*

Proprio.

Scansadori e regolatori delle spese superflue.

Scuole grandi — inquisitorato.

Signori di notte al Civil.

» » *al Criminal.*

Sindico — (Sindici e giudici straordinari di palazzo).

Sopra-gastaldo.

Superior (sopra atti del Sopra-gastaldo).

Ternaria nova.

Ternaria vecchia.

B. — Archivi moderni (3).

I. — POLITICI.

Acque commissione 1803-1805.

Acque ispettorato civile 1806.

Acque e strade, direzione generale 1806-1813.

Acque e strade, ispezione centrale 1815-1824.

Araldica commissione 1816-1820.

Armamenti commissariato (r. Marina) 1806-1814.

Cantieri ed officine (id.) 1806-1814.

Capitanato del porto di Venezia 1803-1828.

Capitanato provinciale di Venezia 1803-1806.

Cassa centrale (registri) 1814-1839.

Cassa generale 1806-1814.

Censo, commissione prov. 1798-1806.

Colera, commissione 1835-1839.

Commercio ed industria, commissione 1832-1848.

Commissariato civile nei dipartimenti italiani 1813.

Commissariato distrettuale di Venezia (quinternetti di scossa)
1810-1840.

Commissariato generale (r. Marina) 1806-1814.

Commissione plenipotenz. Montecuccoli 1848-1849.

Congregazione centrale 1816-1848.

Congregazione delegata alle acque 1798-1803.

Congregazione provinciale di Venezia 1816-1827.

Consiglio di guerra 1806-1813.

Contabilità 1813-1855.

(3) Cioè delle epoche: *Democratica* 12 maggio 1797 al 17 gennaio 1798; I. *Austriaca* 18 gennaio 1798 al 18 gennaio 1806; *Italica* 19 gennaio 1806 al 18 aprile 1814; II. *Austriaca* dal 19 aprile 1814.

Si omettono in questi elenchi, alcuni pochi archivi d'importanza affatto secondaria.

Contabilità militari 1797-1805.

Costruzioni pubbliche, direzione 1824-1851.

Crediti verso la Francia, commissione, 1816-1817.

Delegazione di Venezia, commissione di Sanità 1814-1819.

Delegazione sopra ospitali e luoghi pii 1798-1806.

Delegazione di Venezia 1816-1857.

Democrazia commissione dei conti, 1797-98, e I. ep. au.

Id. del Padovano.

Id. del Vicentino.

Giornali di Venezia ed esteri 1848-1849.

Ginnasi direzione 1823-1859.

Ginnasi ispettorato provinciale 1820-1848.

Governo aulico 1798.

Governo civile e militare 1813-1814.

Governo civile e militare 1849.

Governo generale 1798-1806.

Governo generale (e Presidio) 1815 a 18 marzo 1848.

Governo provvisorio 1848-1849.

Governativa commissione Bojani (e registri) 1841-1845.

Governativa spedizione (ufficio) 1814-1849.

Guardia civile di sicurezza 1829-1832.

Guardia militare di polizia 1820-1848.

Ingegnere in capo Valle (atti) 1807-1817.

Ispezione (r. Marina) 1806-1814.

Leva, commissioni governative centrali 1820-1833.

Luogotenenza 1849-1856.

Magistrato centrale d'acque e strade 1807-1808.

Magistrato civile 1806.

**Magistrato civile acque, sistemazione Brenta e Bacchiglione, e
miscellanea 1809-1816.**

Magistrato politico 1848-1849.

Magistrato di Sanità marittima 1806-1844.

Marina di guerra austriaca 1799-1805.

Marina di guerra austriaca, boschi erariali nel veneto e nell'Istria 1814-1843.

Marina reale 1806-1814.

Municipalità provvisoria 12 maggio 1797 a gennaio 1798.

Ordini di pagamento guberniali 1841-1847.

Passaporti marittimi 1817-1825.

Passaporti per l'estero 1835-1839.

Polizia, direzione generale 1798-1853.

Polizia marittima commissariato, 1824-1837.

Prede, commissione 1799-1806.

Prefettura dell'Adriatico, commissione temporaria di Finanza 1813-1814.

Prefettura dell'Adriatico, sezione acque e strade 1808-1815.

Prefettura dell'Adriatico sezione militare 1813-1814.

Prestito nazionale 1854.

Ragionateria generale 1798-1806.

Ragionateria prefettizia 1806-1815.

Ragionateria provinciale 1817-1852.

Rassegne (r. Marina) 1806-1814.

Retrodati italici economato amministratore, 1811-1818.

id. amministrazione esterna 1824-1846.

id. id. provinciale 1820-1843.

id. id. provvisoria 1811-1820.

Retrodati per le vendite (azienda) 1811-1818.

Revisione libri e stampe (ufficio) 1815-1848.

Ricevitori Cornoldi, Luzzana e Veronese, azienda retrodati italici per le vendite 1820-1826.

Sanità, commissione centrale 1849.

Sanità, commissione dipartimentale 1807-1811.

Sanità tribunale supremo 1798-1806.

Scuole elementari ispettorato generale 1820-1859.

Sindacato marittimo di Venezia 1809-1819.

Stato civile (registri italici di tutte le venete provincie, cioè dipartimenti: Adige, Adriatico, Bacchiglione, Basso Pò, Brenta, Passeriano, Piave, Tagliamento) 1806-1814.

Viceprefettura di Chioggia 1806-1815.

Viceprefettura di S. Donà indi Portogruaro 1806-1815.

Viti, commissione per la malattia 1856-1857.

II. — CAMERALI.

Agenzie demaniali - Bandiera, Bressan, Breve, Rinaldi, anni vari.

Bollo e carta, (ufficio) 1830-1854.

Commissario provvisorio de Romano 1814.

Commissione camerale 1798.

Commissione camerale plenipotenziaria Montecuccoli in Verona 1849.

Commissione centrale per l'imposta sulla rendita 1851-1854.

Commissione per le vendite delle realtà camerali 1821-1848.

Conservazione tasse e registro 1806-1842.

Contabilità 1813-1855.

Demanio direzione prov. 1812-1830.

Demanio diritti uniti direzione 1806-1807.

Demanio ispettorato centrale 1808-1811.

Demanio presidio della direzione generale 1815-1830.

Demanio prov. di Venezia 1815-1832.

Demanio ragionateria 1806-1832.

Demanio ufficio di economia 1818-1830.

Dogane commissione arretrati 1823-1830.
Dogane commissione liquidatrice 1815-1819.
Dogane direzione generale 1815-1830.
Dogane economato della direzione generale 1815-1830.

Finanza, giudizio superiore 1836-1848.
Finanze amministrazione camerale 1804-1806.
Finanze intendenza generale 1798-1803.
Finanze intendenza prov. 1798-1803.
 « « « 1806-1814.
 « « « 1814-1851.
 « « ragionateria 1806-1832.
Finanze ispettorato generale 1806-1813.
Fiscale ufficio 1798-1806.
 id. 1816-1854.
Governo, Senato di Finanza 1820-1824.
Governo sezione camerale 1825-1830.

Indirette, amministrazione 1815-1816.

Lotto amministrazione 1806-1814.
Lotto direzione 1798-1806.
 id. 1815-1847.
Lotto veneto soprintendenti 1737-1797 (4).

Magistrato camerale 1798-1803.
 « « direzione uffici d'ordine 1830-1848.
 « « ragionateria 1798-1803.
 « « « 1830-1849.

Miniere deputati sopra 1798-1806.

Ordini di pagamento, camerale, anni diversi II. epoca austriaca.

(4) È questo l'unico archivio veneto antico che sia custodito per ragioni burocratiche fra i moderni.

Palazzi reali veneti, intendenza 1806-1820.
Postali uffici nel Veneto ispezione generale, 1806-1814.
Poste, direzione centrale 1806-1856.
Poste lombarde, direzione 1800-1848.
Prefettura delle Finanze 1851-1856.

Sali, agenzie emporei 1797-1845.
Senato di Finanza 1816-1819.
Sezione camerale Veneta (Verona) 1850-1851.
Storie di servizio, statistiche ed altro, riguardanti tutti i rami
camerali, 1815-1848.

Tasse auliche, amministrazione Franceschi 1826-1842.
Tasse auliche, ufficio centrale amministraz. Lucerini, 1816-
1826.
Tasse di fuori — *conservazione registro* 1806-1842.

III. — GIUDIZIARI.

Appello commissione delegata 1803.
Appello corte italica 1807-1815.
Appello (tribunale) generale 1803-1807.
 " " " 1807-1811.
Appello procura generale 1806-1815.
Appelli provinciali di Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Udine
1798-1803.
Appello prov. di Venezia 1798-1803.

Commissione delegata di I. Istanza 1803.
Contabilità 1813-1855.
Democratiche magistrature (*burò* di pace) camera direttrice
d'appello e camera direttrice di I. Istanza 1797-1798.

Giudicature forensi 1803-1807.
Giudicatura di pace di Burano, e Pretura 1807-1815.
 id. di Murano 1807-1825.

Giudicatura di pace 1.º circondario 1815-1816.

id. 2.º circondario id.

Giudizio politico 1.º circondario 1815-1832.

« « 2.º « id.

Giustizia — corte dell'Adriatico (cause arretrate) 1806-1815.

Giustizia — corte dell'Adriatico 1807-1815.

Magistrature feudali di Belgrado, Concordia, Cordignano, Cologna, Latisana, Valmareno 1798-1803.

Pretura civile 1.º circondario 1818-1854.

id. 2.º circondario id.

Pretura di Murano 1818-1825.

Pretura urbana civile 1833-1854.

Pretura urbana penale 1807-1849.

Procura generale presso la corte di giustizia 1806-1815.

Requisitorie, circolari, impieghi ed altro appartenenti all'I. R.

Tribunale Civile di I. Istanza 1838-1855.

Tribunale civile di I. Istanza 1798-1803.

Id. 1803-1807.

Tribunale civile di I. Istanza:

Cedule cursoriali 1821-1854.

Concorsi 1827-1856.

Contenzioso 1815-1849.

Onorario id.

Tribunale criminale 1798-1815.

id. 1815-1857.

Tribunale mercantile cambiario marittimo 1815-1854.

Tribunale mercantile marittimo 1798-1815.

Tribunale revisorio 1798-1803.

Tribunale sommario definitivo 1798-1803.

(FRANCESCO GREGOLIN).



Venezia 1865 — Tip. del Commercio edit.



